



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> LAVORO <i>Area:</i> AFFARI GENERALI	
Prot. n. _____ del _____		
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori.		
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORO, PERSONALE, E PARI OPPORTUNITA'	
DI CONCERTO	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 12/07/2017 prot. 432
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE LAVORO, PARI OPPORTUNITA' E PERSONALE

di concerto con

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e con

L'ASSESSORE FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO

VISTI:

- l'art. 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e s.m.i., in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) e, in particolare, l'art. 32, comma 1, lettere e) e d);
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 riguardanti l'individuazione dei requisiti e dei criteri che

definiscono il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

– la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)

– la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e s.m.i.;

– la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e s.m.i.;

– l'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 recante disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;

– l'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure;

– l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

– l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

– l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

– la deliberazione di Giunta regionale del 22 marzo 2010 “Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232. Approvazione del nuovo standard formativo del corso per Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

– la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 140 “Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;

– la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva

“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” e s.m.i.;

– il Decreto del Commissario ad Acta del 4 novembre 2016, n. U00328 “Approvazione delle "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)";

PREMESSO CHE

– ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
- c) rischi specifici di cui ai Titoli del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. successivi al I.

– Il comma 2, del citato articolo 37, ha rinviato la definizione dei contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione di tale formazione ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. L’Accordo, adottato il 21 dicembre 2011, ha ricondotto gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) all’interno delle due macrocategorie:

1. **Formazione Generale** di cui alla lettera a), di **durata minima non inferiore a 4 ore** per tutti i settori;
2. **Formazione Specifica** di cui alle **lettere b) e c)**, di **durata minima di 4, 8 o 12 ore**, in base alla classe di rischio del settore di appartenenza;

– con l’ulteriore Accordo del 7 luglio 2016, sono state apportate delle modifiche all’Accordo del 2011, in particolare, sulla **metodologia formativa e-Learning** definendo con l’Allegato II all’Accordo nuovi requisiti e specifiche tecniche per l’erogazione della formazione con tale modalità;

– La predetta metodologia **può essere erogata soltanto da determinati soggetti**, in possesso di **determinati requisiti**, in conformità alle disposizioni del richiamato Allegato II, soltanto per alcune fattispecie formative:

- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento;
- la formazione dei preposti di cui al punto 10 dell’Accordo 2011, con riferimento ai punti da 1 a 5;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell’Accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning* anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.

RILEVATO CHE

Con la ridefinizione dei requisiti e delle specifiche tecniche per lo svolgimento della formazione in modalità *e-Learning*, l'Accordo del 7 luglio intende favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, come l'*e-Learning* e il ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, permettendo una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti;

ATTESO CHE

la Regione Lazio intende agire la facoltà di sperimentare l'utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning* per la formazione specifica in settori con caratteristiche peculiari come il settore sanitario collocato, tra l'altro, nella macrocategoria di rischio "alto" secondo la tabella di cui all'allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;

CONSIDERATO CHE

le strutture che operano nel settore sanitario del territorio regionale, sia pubbliche che private devono assicurare la formazione degli operatori sui rischi specifici, spesso propedeutica all'erogazione di determinate prestazioni e/o all'uso di particolari strumenti/attrezzature, senza compromettere la quantità e la qualità delle prestazioni che gli stessi operatori devono garantire alle persone assistite.

Più specificamente, le stesse presentano caratteristiche e peculiarità che dal punto di vista organizzativo possono trovare un elevato grado di efficacia ed efficienza dall'uso della metodologia *e-Learning*, quali:

- elevata numerosità dei lavoratori;
- pluralità di soggetti inquadrabili o "equiparati" ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (specializzandi, dottorandi di ricerca, ecc.) alcuni dei quali con permanenza breve (es. studenti, tirocinanti, ecc.);
- numerosità delle tipologie di rischio presenti e pluralità di figure professionali con diversificati profili di esposizione ai rischi;
- estrema mobilità dell'assegnazione alle diverse unità operative aziendali del personale sanitario;
- forte bisogno di ottimizzazione dei tempi e degli eventi formativi e massima flessibilità e fruibilità in caso di spostamento a mansioni diverse o in aree di rischio particolare;
- fruibilità immediata di moduli formativi propedeutici al rilascio di autorizzazioni per l'ingresso in aree ad accesso controllato (diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l'utilizzo di apparecchiature a rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
- fruibilità immediata di moduli formativi necessari nel caso di formulazione di giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente;
- disponibilità di figure professionali con elevato profilo di competenze per l'attività di docenza, responsabilità scientifica e tutoraggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- con le Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM) approvate con il D.C.A. del 4 novembre 2016, n. U00328, la Regione Lazio individua tra gli obiettivi strategici quello di “Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture”;
- con la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), il legislatore statale afferma che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività” e che “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”;

ATTESO, INOLTRE, CHE

la Regione Lazio garantisce il “mutuo riconoscimento” della formazione specifica erogata nell’ambito di ulteriori progetti sperimentali in e-learning approvati da altre regioni o province autonome purché documentati attraverso la presenza negli attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:

- a) estremi dell’atto amministrativo nel quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
- b) protocollo regionale di approvazione del progetto formativo in e-learning specifico.

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere:

- 1) al recepimento dei contenuti dell’Accordo 21 dicembre 2011, come modificati dall’Accordo del 7 luglio 2016;
- 2) all’approvazione di Linee guida per la sperimentazione della modalità *e-Learning* per la formazione specifica di cui di cui all’art. 37, co. 1 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in conformità all’Allegato II all’Accordo del 7 luglio 2016, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATTO ATTO CHE

- con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con il Direttore regionale competente in materia di salute, sono definite le modalità e i termini per la presentazione dei progetti sperimentali nel settore sanitario oggetto del presente atto;
- i progetti pervenuti nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, articolo 13, delle Linee guida di cui all’allegato A, sono sottoposti alla valutazione di una apposita commissione istituita con provvedimento del Direttore competente in materia lavoro di concerto con il Direttore regionale competente in materia di salute.

La commissione può essere integrata da esperti in materia di informatica e piattaforme digitali.

Esperita la concertazione istituzionale in data 13 giugno 2017;

ATTESO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

- 1) di recepire i contenuti dell'Accordo 21 dicembre 2011, come modificati dall'Accordo del 7 luglio 2016;
- 2) di approvare le Linee guida per la sperimentazione della modalità *e-Learning* per la formazione specifica di cui di cui all'art. 37, co. 1 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in conformità all'Allegato II all'Accordo del 7 luglio 2016, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Direttore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con il Direttore regionale competente in materia di salute provvederà all'adozione dei seguenti atti relativi alla:

- a) definizione delle modalità e dei termini per la presentazione dei progetti sperimentali nel settore sanitario oggetto del presente atto;
- b) istituzione della commissione di valutazione dei progetti pervenuti nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, articolo 13, delle Linee guida di cui all'allegato A che può essere integrata da esperti in materia di informatica e piattaforme digitali.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it